



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 58 del 19/04/2005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2005, n. 470

Terme di Castelnuovo site nel comune di Castelnuovo della Daunia (Fg) - Proroga prestazioni.

L'Assessore alla Sanità relatore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal competente ufficio n. 2, confermate dal Dirigente d'ufficio e dal Dirigente di settore, riferisce:

1. La Giunta regionale, con deliberazione n. 1031 del 17 luglio 2003, ha concesso all'azienda termale denominata TERME Di CASTELNUOVO della Società a r.l. Fonte La Covelline, con sede legale in Gallarate (Varese) e stabilimento sito alla contrada Crocella nel territorio del Comune di Castelnuovo della Daunia, l'accreditamento provvisorio per l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Detta concessione è avvenuta in virtù

di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 8-quater del D.Lgs 502/92, così come modificato dal D.lgs 229/99,

del riscontro del possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private

delle disposizioni di cui al DPR 14/1/97

del possesso degli ulteriori requisiti e standards di qualità previsti per le prestazioni termali dalla deliberazione G.R. n. 4467/97 e dal relativo Allegato A1) attestato per mezzo della prevista autocertificazione.

3. L'accreditamento provvisorio è stato concesso, con esplicita esclusione di ogni altra prestazione specialistica,

per la erogazione, con oneri a carico del SSN, delle seguenti prestazioni termali: terapia Inalatoria, balneofitrigoterapia e terapia Idropinica

per la durata di 18 mesi, a far data dal giorno successivo a quello di adozione del citato provvedimento G.R. n. 1031/03 ovvero dal 18 luglio 2003;

subordinandolo al possesso ed alla sussistenza, da accertarsi a cura del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL FG/3 dei requisiti di cui al citato DPR 14/1/97 e di quanto previsto dalla deliberazione G. R. n. 4467/97 e del relativo all'Allegato A1);

con possibile immediata revoca, con effetto dalla data di approvazione della deliberazione di concessione, in caso di verifica negativa dei suddetti requisiti da parte dell'Azienda USL FG/3 sul cui territorio insiste lo stabilimento termale.

4. I richiesti riscontri ed accertamenti, unitamente alla formalizzazione di tutti gli adempimenti normativi (dr. deliberazione G.R. n. 4467/97) e la registrazione della formale dichiarazione da parte della società Fonte la Cavallina di accettazione e di obbligo al rispetto delle procedure che regolamentano i rapporti

tra il S.S.N. e le Aziende UU.SS.LL., sono stati regolarmente effettuati dai competenti uffici dell'Azienda USL FG/3 e recepiti dal Direttore generale, con atto n. 880 del 9 ottobre 2003 (integrato da successivo atto n. 934 del 30 ottobre 2003)

5. Lo stesso Direttore generale ha definito la decorrenza dell'accordo contrattuale dalla data d'adozione del citato atto n. 880/03.

6. Alla scadenza del predetto concesso periodo pari a diciotto mesi, il legale rappresentante dell'Azienda termale in questione ha presentato formale istanza di proroga dal 18 dicembre 2004 sino alla concessione dell'accreditamento definitivo (di cui ha già inoltrato formale separata istanza) al fine di scongiurare l'interruzione dell'attività assistenziale, sociale, formativa e di ricerca scientifica".

7. Unitamente all'istanza di proroga, il richiedente legatè rappresentante, ai fini di un positivo riscontro dell'istanza, ha elencato le attività svolte ed ha fornito dati statistici dai quali si ricava che il 77% dei trattamenti termali sono stati effettuati a favore di utenti di altre Regioni, cosa che ha prodotto vantaggio alla nostra sia per quanto riguarda la compensazione nell'ambito dei flussi di mobilità interregionale e sia per via dell'indotto derivante dal cosiddetto turismo termale sostenuto dall'art. 1 della legge 24 ottobre 2000 n. 323 che promuove, appunto, la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrotermale anche ai fini dello sviluppo turistico.

Adempimenti di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed Integrazioni.

A norma dell'art. 4 della L.R. 4 Maggio 1999 n. 17, così come modificato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 1999 n. 32, si attesta che le spese derivanti dal presente atto sono contenute nei limiti del Fondo Sanitario Regionale ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata. L'Azienda USL FG/3 darà copertura agli eventuali maggiori costi adottando idonee misure gestionali di riduzione di spese di pari importo.

Il Dirigente dell'Ufficio 2

Lucia Buonamico

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, lettera f., della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore alla Sanità;

- riscontrate le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Unità Operativa Complessa istruttore e redattore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente di Settore;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di dare atto che la parte narrativa che qui, unitamente ai riferimenti di legge in essa indicati, si intende richiamata, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre, per quanto strettamente conseguente al precedente punto 1) ovvero alla parte narrativa,

la proroga di quanto concesso con deliberazione n. 1031/2003 a favore della Società a r.l. Fonte La Cavallina, con sede legale in Gallarate (Varese) e dello stabilimento termale denominato "TERME Di CASTELNUOVO" sito alla contrada Crocella nel territorio del Comune di Castelnuovo della Daunia già concesso con deliberazione n. 1031 del 17 luglio 2003;

3. di disporre, altresì, che la predetta proroga abbia effetto sino alla concessione dell'accREDITAMENTO istituzionale, di cui alla L.R. n. 8/04 ed ai relativi Regolamenti attuativi, per la erogazione, con oneri a carico del SSN, con esplicita esclusione di qualsiasi altra prestazione specialistica, delle seguenti prestazioni termali: a) terapia inalatoria, b) balneofarigoterapia, c) terapia Idropinica;

4. di precisare che il Direttore generale della Azienda USL FG/3, nel cui territorio insiste lo stabilimento termale in questione, ai fini della riproposizione dell'accordo contrattuale di proroga, debba recepire, mediante proprio atto deliberativo, i risultati di tutti gli accertamenti relativi alla persistenza dei requisiti, in capo al Soggetto richiedente, di cui al DPR 14/1/97 e degli ulteriori requisiti e standards di qualità previsti dalla deliberazione G.R. n. 4467/97 e del relativo Allegato A1) e di ogni altro adempimento indicato al punto c) della parte dispositiva della citata deliberazione G.R. n. 1031/03 che qui s'intende totalmente riportata;

5. di ritenere immediatamente revocata la concessa proroga in caso di verifica negativa dei suddetti requisiti con effetto dalla data di approvazione del presente provvedimento;

6. di precisare, a norma dell'art. 8 quater, comma 2 del D.lgs n. 502/92 e successive modificazioni, che la concessione dell'accREDITAMENTO provvisorio non dà luogo a vincolo per la definizione dell'accordo contrattuale e non costituisce autorizzazione a maggiore spesa rispetto alle disponibilità finanziarie derivanti dalle assegnazioni previste per il 2005 a favore dell'Azienda USL FG/3.

7. di stabilire che la presente deliberazione a cura dell'Assessorato alla Sanità sia notificata al Direttore Generale dell'Azienda USL FG/3 ed al Legale Rappresentante della Società a r.l. Fonte La Cavallina per i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza;

8. di dare mandato al Dirigente del Settore Sanità di trasmettere copia della presente deliberazione alle altre Aziende USL della Regione e di provvedere ai consequenziali adempimenti verso il Ministero della Salute;

9. di disporre, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 13/94, nei modi e termini di rito.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
